



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

con l'Avv. LARATRO MASSIMO e
l'Avv. VITALE DOMENICO e l'avv. PIRONTI ANTONI, parte elettivamente
domiciliata in Milano, Via Monte Nero n. 28;

- RICORRENTE -

contro

con l'Avv.
parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in

- RESISTENTE -

Oggetto: impugnazione contratto di lavoro a termine

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO

Con ricorso depositato in data 17/12/2019,

conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
Lavoro – per sentir

accogliere le seguenti conclusioni:

*“ Voglia il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro,
disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: 1)
previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di nullità e/o*



inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 17.07.2017 con decorrenza dal 18.07.2017 al 30.09.2017 e/o delle proroghe al suddetto contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 18.07.2017, rispettivamente, al 31.01.2018, al 30.06.2018, al 31.12.2018 e al 30.06.2019, accertare e dichiarare la sussistenza, a far data dal 17.07.2017, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, tra la ricorrente e la

Sociale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 2) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e/o nullità e, comunque, inefficacia della interruzione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 30.06.2019, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, ordinare alla

: la re-immissione e/o riammissione in servizio della ricorrente e condannare la stessa fondazione convenuta, in persona del rappresentante legale pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, la somma di € 16.533,84 lordi (€ 1.377,82 lordi x 12), ovvero di quell'altra diversa somma a tale titolo ritenuta di giustizia; - il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo; - il tutto con condanna e vittoria di spese e competenze; - il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Si costituiva ritualmente in giudizio

eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.

Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che
sia stata assunta dalla società convenuta in data 17.7.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato, *part-time* (36 ore settimanali), inquadramento C1 CCNL cooperative sociali con decorrenza dal 18.7.2017 al 30.9.2017. Tale contratto è stato poi prorogato quattro volte (al 31.1.2018; al 30.6.2018; al 31.12.2018 e infine al 30.6.2019). Per tutta la durata del rapporto la ricorrente è stata adibita presso l'Istituto



Con l'odierno ricorso, parte ricorrente lamenta la nullità, illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato e le successive proroghe sotto diversi profili: in primo luogo, lamenta la mancata effettuazione della valutazione dei rischi da parte della società convenuta sia per l'intero complesso aziendale che per la sede alla quale la ricorrente era adibita; in secondo luogo, lamenta che la proroga sottoscritta in data 24.12.2018 sino al 30.6.2019 sarebbe stata stipulata in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 19, commi 1 e 4, nonché art. 21, comma 1 d.lgs. 81/2015 per violazione dell'obbligo di specificazione della causale e, comunque, in quanto non avrebbe effettivamente sostituito la sig.ra _____; in ogni caso, il contratto a termine sarebbe illegittimo in quanto diretto a far fronte non ad esigenze temporanee e transitorie ma piuttosto a necessità stabili e durature.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei limiti della presente motivazione.

Sotto un primo profilo, parte ricorrente eccepisce la mancata predisposizione da parte del datore di lavoro del documento di valutazione dei rischi sia con riferimento all'intera organizzazione aziendale sia con riferimento alla sede cui era addetta la ricorrente (istituto _____).

In sede di costituzione, parte resistente ha depositato il DUVRI dell'Istituto _____; il DVR di _____ relativo all'istituto di _____ (sub doc. 13 e 14). In data 1.10.2019, parte resistente ha depositato nel fascicolo telematico anche il DVR di _____ relativo all'istituto _____ di Milano. Tale produzione è stata ammessa dal giudice, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto nella memoria di costituzione era espressamente indicato tale documento e deve ritenersi che sia stato depositato quello relativo alla sede di Vimodrone (invece di quello di Milano) per un mero errore scusabile. Tale documento attesta la regolarità della valutazione dei rischi effettuata presso la sede alla quale era adibita la ricorrente e il suo costante aggiornamento.



In ordine alla seconda censura, relativa all'illegittimità della proroga sottoscritta in data 24.12.2018, deve osservarsi quanto segue.

In primo luogo, è pacifico che alla suddetta proroga debba applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, comma 1, D.lgs. n. 81/2015 e che pertanto fosse necessaria l'indicazione specifica della causale (tenuto conto che il rapporto è sorto in data 17.7.2017).

Nel documento di proroga è riportata la seguente causale *"sostituzione della Sig.ra [redacted] con diritto alla conservazione del posto di lavoro"* (doc.7 fascicolo ricorrente).

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità di tale causale affermando che la sig.ra [redacted] non sarebbe mai stata applicata presso il reparto "Alzheimer- II palazzina" dell'Istituto [redacted] dove la ricorrente è stata sempre adibita.

In sede di memoria difensiva, parte resistente non contesta specificatamente tale circostanza ovvero la mancata adibizione della dipendente [redacted] al reparto "Alzheimer- II palazzina", e si limita ad affermare l'effettività dell'assenza di tale lavoratrice (come risulta peraltro dal LUL prodotto sub doc.16 fascicolo resistente).

Deve tuttavia rilevarsi come la Suprema corte, con orientamento costante, abbia affermato i seguenti principi di diritto: *"In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel regime di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi*



nell'azienda per effetto della prima” (Cassazione civile sez. lav., 31/08/2017, n.20647).

Parte resistente non ha né dedotto né provato, nel caso in esame, la correlazione tra l'assenza della lavoratrice e l'assunzione a termine, senza in alcun modo specificare di aver dato luogo a spostamenti interni con conseguente realizzazione di sostituzioni successive per scorrimento a catena. La società si limita a postulare la legittimità del contratto a termine affermando che *“è un dato di fatto che la proroga del contratto a termine al 30.6.2019 disposta per iscritto riportasse l'indicazione di una specifica e legittima causale sostitutiva rientrante tra le ipotesi di prolungamento consentito del termine”* (punto 11, pag. 6 memoria).

In conclusione, è assolutamente mancata la prova del nesso causale fra la dichiarata esigenza sostitutiva di personale e l'assunzione a termine della ricorrente, sicché l'onere probatorio, incombente sul datore di lavoro, deve ritenersi inadempito.

Ne consegue che la causale, pur valida sul piano della sua formulazione, all'esito dell'accertamento istruttorio si è rivelata non effettiva e, dunque, non "genuina".

Tanto premesso, va dichiarata l'illegittimità della proroga del 24.12.2018 con conseguente accertamento della sussistenza sin dal 1.1.2019 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Va, conseguentemente, ordinato a la riammissione di nel posto di lavoro con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 8 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (al valore di € 1.377,82 lordi), tenuto conto della durata del rapporto e delle dimensioni della società resistente e le condizioni delle parti.

Tale parametro retributivo trova riscontro nelle buste paga prodotte e le contestazioni avversarie appaiono generiche, inconsistenti (*“la ricorrente percepiva mediamente stipendi di molto inferiori all'anno”*) nonché prive di riscontro nella documentazione in atti.



Va, infine, respinta la richiesta formulata in via subordinata dalla difesa di parte resistente relativa all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente direttamente in capo all'Istituto

. È solo la lavoratrice che avrebbe potuto svolgere tale domanda, del tutto assente nel ricorso introduttivo. Per completezza deve, inoltre, darsi atto dell'assoluta irrilevanza del verbale di accesso ispettivo dell'INPS (doc. 15 fascicolo resistente) che presenta un oggetto estraneo rispetto alla presente controversia e risulta, pertanto, privo di valenza probatoria nel caso in esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto
va condannata al pagamento delle stesse in favore della
ricorrente, da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto di quanto
previsto dal D.M. 55/2014.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si
riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

1. Accerta che il rapporto di lavoro tra le parti è trasformato a tempo indeterminato dal 1.01.2019;
2. Ordina a _____ di riammettere la ricorrente nel posto di lavoro e condanna la convenuta al pagamento della indennità nella misura di 8 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR al tasso mensile lordo di € 1377,82;
3. Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 oltre IVA, CPA.

Sentenza esecutiva.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

Milano, 19.1.2021

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani